



NUOVA IPOTESI DI ACCORDO CON IL MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E POLITICHE SOCIALI A SOSTEGNO DELLE FASCE DI POPOLAZIONE PIU' VULNERABILI

RIDDA DI COMUNICATI - LA DOCUMENTAZIONE UFFICIALE DEL MINISTERO



**Testi
ufficialmente
divulgati**

Anche in seguito alla consueta ridda di comunicati diffusi nelle ultime ore da vari soggetti esterni all'Associazione, spesso tra loro contraddittori, si ritiene opportuno, come da tradizione e costume associativo, per meglio favorire il confronto in atto, trasmettere in allegato alla presente comunicazione **i testi ufficialmente divulgati in data odierna dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali**, attinenti l'argomento in oggetto.

In particolare tali documenti ribadiscono i contenuti e le parti coinvolte nell'Accordo e l'invito a voler formalizzare entro il corrente mese di luglio il parere dei soggetti interessati.

La documentazione ora trasmessa deve considerarsi integrativa rispetto a quanto divulgato con la Newsletter di Presidenza del 15 luglio u.s.

La Segreteria di Presidenza.

Roma, 18 luglio 2008

Visita il sito www.andi.it

sitandi@andi.it

Clicca qui per leggere le istruzioni tecniche per la Newsletter - Per richiedere informazioni e rivolgere **domande tecniche** sulla newsletter è possibile scrivere un messaggio **cliccando qui**

Il contenuto del presente documento è di proprietà di ANDI, è vietata la riproduzione anche parziale. Avviso a norma dell' articolo 1 del D.L. 22 Marzo 2004 n.72, convertito nella Legge n.128/2004. La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico del presente documento (anche in parte) in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge.

Roma 18 LUG. 2008



*Ministero del Lavoro, della Salute
e delle Politiche Sociali*
DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E COMUNICAZIONE
DELL'EX MINISTERO DELLA SALUTE

Alla Associazione Nazionale
Dentisti Italiani (ANDI)
(c.a. dott. R. Callioni)
Lungotevere R. Sanzio, 9
00153 ROMA

N. DCOM/SEGE/P/1516/18 d.
Risposta al Foglio del
N

OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE "ODONTOIATRIA SOCIALE"

Facendo seguito alla nota dello scrivente prot n. DCOM/1472/P/F.3.a.d. del 11-07-2008 (allegata in copia ad ogni buon fine), si trasmette la versione finale della proposta di Accordo in oggetto, elaborata dall'Amministrazione sulla base delle proposte avanzate a seguito delle consultazioni avvenute con le maggiori Associazioni di categoria del settore (ANDI, AIO, ADI, OCI) e con la CAO nazionale.

Si rammenta, nuovamente che è intendimento di questa Amministrazione concludere la formalizzazione dell'Accordo entro il corrente mese di luglio.

Si prega, pertanto, codesta Associazione di voler manifestare il proprio assenso al riguardo.

**IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
(Dott. Donato GRECO)**



*Ministero del Lavoro, della Salute
e delle Politiche Sociali*
DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E COMUNICAZIONE
DELL'EX MINISTERO DELLA SALUTE

N. DCM 1473/P/F 3. c. d.
Risposta al Foglio del
N.

Roma 11/07/2008

Alla Associazione Nazionale
Dentisti Italiani (ANDI)
(c.a. dott. R. Callioni)
Lungotevere R. Sanzio, 9
00153 ROMA

OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE "ODONTOIATRIA SOCIALE"

Con riferimento all' Accordo in oggetto, nel prendere atto della disponibilità dell'Associazione che Ella presiede ad un proficuo confronto rispetto al tema in oggetto, si segnala che è intendimento di questa Amministrazione concludere le procedure preliminari entro il corrente mese di luglio, procedendo contestualmente alla formalizzazione dell'Accordo e alla sua pubblicizzazione agli organi di informazione e alle istituzioni interessate.

Si prega, pertanto, codesta Associazione di voler manifestare il proprio parere al riguardo, segnalando che il testo definitivo dell' Accordo, in fase di completamento da parte degli Uffici competenti, sarà trasmesso quanto prima per le definitive determinazioni di chi riceve.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
(Dott. Donato GRECO)



Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

**DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E DELLA COMUNICAZIONE
DELL'EX MINISTERO DELLA SALUTE**

ACCORDO

tra

IL MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI, con sede legale in Roma, Via Lungotevere Ripa n. 1, nella persona di, d'ora in avanti denominato "Ministero"

con

la **COMMISSIONE ALBO ODONTOIATRI (CAO)**, con sede legale in Roma, Piazza Cola di Rienzo, 80/A, nella persona del Presidente, dott. Giuseppe Renzo, d'ora in avanti denominata "CAO"

e

l' **ASSOCIAZIONE NAZIONALE DENTISTI ITALIANI (ANDI)** con sede legale in Roma, Lungotevere Sanzio, 9, nella persona del presidente, dott. Roberto Callioni,

e

l' **ASSOCIAZIONE ODONTOIATRI ITALIANI (AIO)** con sede legale a, nella persona del presidente, dott. Salvatore Rampolla

e

l' **ASSOCIAZIONE DENTISTI ITALIANI (ADI)** con sede legale a, nella persona del presidente, dott.

e

l' **ASSOCIAZIONE ODONTOIATRI CATTOLICI ITALIANI (OCI)** con sede legale a, nella persona del presidente, dott.

d'ora in avanti denominate "Associazioni"

PREMESSO

- che nell'ambito delle cure odontoiatriche, in Italia, l'offerta pubblica risulta carente, specialmente per le fasce di età più vulnerabili rappresentate dagli individui in età evolutiva (0-14 anni) e dalle persone ultrasessantacinquenni;
- che sono queste le fasce di età dove è prioritario, anche con finalità di prevenzione, contrastare particolarmente l'incidenza di patologie del cavo orale, quali la carie, la malattia parodontale e l'edentulismo;
- che l'accesso alle prestazioni pubbliche è di fatto limitato solo ad alcune categorie di soggetti, previo pagamento di ticket e, in alcuni casi, con lunghe liste di attesa;
- che i trattamenti odontoiatrici più richiesti nell'ambito del settore pubblico ambulatoriale sono: ablazione tartaro, otturazioni, estrazioni ed applicazione di protesi mobili;
- che compito delle istituzioni pubbliche deve essere non solo l'organizzazione di servizi efficienti ed efficaci, ma anche la creazione di un sistema complessivo di presa in carico dei bisogni dei cittadini;
- che il settore pubblico, per poter offrire un servizio efficiente ed efficace, deve essere opportunamente potenziato in termini strutturali mettendo a frutto le potenzialità umane presenti; deve altresì consentire che le stesse in un processo organico di ridefinizione e di armonizzazione delle risorse, rappresentino il riferimento costante per la soddisfazione della domanda di "Odontoiatria Sociale" volta a coprire i bisogni delle fasce di indigenti;
- che il prendersi in carico quanti ne abbiano necessità significa promuovere una cultura della solidarietà e del senso di responsabilità;
- che la carenza di risorse economiche rispetto alla domanda rende particolarmente difficoltoso definire percorsi alternativi validi ed efficienti per erogare prestazioni alle fasce di popolazione più vulnerabili;
- che i principi di libera scelta del medico curante (presupposto di quel rapporto imprescindibile che è l'Alleanza Terapeutica) devono essere garantiti anche con l'apporto della proficua partecipazione dei liberi professionisti;
- che, inoltre, è intento delle parti porre in essere iniziative di carattere solidaristico che, nel pieno rispetto della volontarietà di adesione, siano idonee a garantire un più facile accesso ad alcune terapie essenziali per i cittadini in particolari situazioni di vulnerabilità economica;
- che, in particolare, il Ministero della Salute, in collaborazione con la CAO e le Associazioni Professionali più rappresentative rese disponibili, intende attivarsi al fine di promuovere presso tutti gli operatori iniziative di offerta di prestazioni effettuate volontariamente a tariffe ridotte rispetto a quelle mediamente praticate;
- che a tal fine appare utile ed opportuno avviare in via sperimentale un programma di collaborazione per garantire l'accesso alle cure odontoiatriche anche a soggetti svantaggiati mediante l'erogazione di alcune definite prestazioni professionali comprese in un apposito elenco;
- che risulta opportuno definire i termini generali di tale collaborazione.

Tanto premesso, tra il Ministero, la CAO Nazionale e le Associazioni

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

(Finalità ed oggetto)

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, la Commissione Albo Odontoiatri (CAO) e le Associazioni di Categoria firmatarie (d'ora in avanti "Le Parti") con il presente Accordo si impegnano a perseguire gli obiettivi indicati in premessa, da intendersi quale parte integrante del presente atto.

Al fine di favorire l'accesso alle cure odontoiatriche per particolare categorie svantaggiate si inviteranno i professionisti esercitanti legalmente l'odontoiatria a prestare le cure comprese in un apposito elenco ad un onorario di riferimento ridotto rispetto a quelli mediamente praticati.

Art. 2

(Prestazioni)

Le prestazioni soggette ad onorario di riferimento sono le seguenti:

1. visita odontoiatrica, ablazione tartaro e insegnamento igiene orale (cumulative);
2. sigillatura dei solchi dei molari e premolari;
3. estrazione di elemento dentario compromesso;
4. protesi parziale con ganci;
5. protesi totale.

Art. 3

(Onorari di riferimento)

Per ciascuna delle prestazioni professionali indicate nell'articolo 2 saranno applicati onorari uniformi omnicomprensivi derivanti da una riduzione delle parcelle medie ricavate statisticamente.

Gli onorari di cui al presente articolo valgono esclusivamente nell'ambito del presente Accordo e non possono essere utilizzati per altre finalità, né concorrere alla formazione di tariffe per qualsiasi altro scopo, comprese le convenzioni di qualsivoglia natura poste in essere da soggetti, privati e pubblici, operanti nel settore.

La tabella degli onorari è così stabilita:

1. visita odontoiatrica, ablazione del tartaro e insegnamento igiene orale	euro	80,00;
2. sigillatura dei solchi dei molari e premolari	euro	25,00;
3. estrazione di elemento dentario compromesso	euro	60,00;
4. protesi parziale con ganci (per arcata)	euro	550,00;
5. protesi totale (per arcata)	euro	800,00.

Gli onorari di riferimento, sono da intendersi come limite massimo e possono essere modificati in qualsiasi momento d'intesa tra le Parti con appositi accordi di revisione.

Resta ferma la facoltà dei singoli professionisti aderenti all'iniziativa, specialmente in relazione alle particolari condizioni del mercato locale, di applicare onorari inferiori a quelli stabiliti nella tabella, con l'obbligo però di rispettare la parità di condizioni nella prestazione professionale, che dovrà comunque essere resa nel rispetto degli standard stabiliti dal presente accordo e da qualunque altro atto derivante dalla esecuzione di esso.

Art. 4 (Beneficiari)

Delle prestazioni ad onorario di riferimento di cui al precedente art. 2 possono beneficiare esclusivamente:

1. soggetti individuati sulla base dei criteri, modalità e condizioni successivamente definiti con le modalità di cui all'art. 6 del presente Accordo o, in mancanza, quelli aventi diritto all'esenzione totale dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per fasce d'età e per prestazioni specialistiche in relazione a patologie croniche e/o invalidanti;
2. soggetti con indice di misura della condizione economica-patrimoniale (ISEE) non superiore ad Euro 8.000,00 (euro ottomila), indipendentemente dall'età;
3. donne in gravidanza, limitatamente alla visita odontoiatrica con ablazione tartaro ed insegnamento dell'igiene orale.

I pazienti aventi diritto alle prestazioni con onorario di riferimento dovranno rendere, all'odontoiatra curante apposita Dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto notorio ai sensi degli articoli 2, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'appartenenza alle categorie individuate nel presente articolo.

Art. 5 (Obblighi)

L'adesione da parte dei professionisti alle previsioni del presente Accordo, ha luogo esclusivamente su base individuale e volontaria e comporta l'integrale obbligo di osservanza di quanto in esso stabilito.

L'adesione è riservata agli odontoiatri regolarmente iscritti all'Albo ed esercitanti in regime di libera-professione.

A seguito dell'adesione competono ai professionisti, in particolare, i seguenti obblighi:

1. rispettare gli onorari stabiliti;
2. informare i pazienti della possibilità di fruire dei benefici di cui al presente Accordo;
3. rendere le prestazioni nel rispetto di standard qualitativi non inferiori a quelli praticati per gli utenti non beneficiari degli onorari limitati.
4. non discriminare in alcun modo le persone beneficiarie, in particolar modo riguardo ai tempi d'attesa.

Con separato atto le parti definiranno le condizioni e le modalità di adesione anche da parte dei professionisti dipendenti o collaboratori di strutture pubbliche o private autorizzati che erogano prestazioni a pagamento su richiesta di terzi (c.d. regime libero-professionale); in tal caso l'adesione sarà regolata da una convenzione con la struttura di appartenenza.

Art. 6 (Applicazione e verifica)

Con circolare ministeriale, su proposta di un apposito tavolo tecnico paritetico formato dal Ministero, dalla CAO e dalle Associazioni professionali partecipanti all'Accordo, entro 60 giorni dalla firma saranno disciplinate in particolare:

- le modalità di adesione dei professionisti alle previsioni del Accordo;
- i criteri, le modalità e le condizioni minime per la individuazione in maniera uniforme dei soggetti beneficiari di cui al precedente art. 4 del presente accordo;

- le linee guida operative riguardanti le prestazioni in oggetto;
- gli eventuali accordi con le associazioni, i consorzi degli odontotecnici relativamente alla fornitura di manufatti a condizioni compatibili con l'accesso alle prestazioni.

La vigilanza deontologica sull'applicazione e l'osservanza da parte degli aderenti al presente Accordo delle prescrizioni di cui al presente atto è rimessa al potere di controllo esclusivo del Ministero e della CAO Nazionale.

Le Associazioni vigileranno sulla osservanza dell'Accordo da parte dei rispettivi associati sulla base delle disposizioni contenute nei propri Statuti e regolamenti di attuazione.

Il Ministero, sentite la CAO e le Associazioni, provvederà a definire un Piano di monitoraggio e di verifica attraverso l'apposito tavolo tecnico con la partecipazione delle Parti.

Nel rispetto delle disposizioni vigenti, in particolare di quelle sulla riservatezza dei dati dei pazienti, la CAO nazionale e le Associazioni firmatarie si impegnano sin d'ora a fornire al Ministero, per finalità di monitoraggio e verifica, i dati relativi all'applicazione del presente Accordo, nonché ogni altra informazione che risulterà utile a verificarne lo stato di attuazione.

Art. 7

(Iniziative promozionali e comunicazione)

Le Parti si impegnano, ognuna nell'ambito dei propri mandati istituzionali, a svolgere attività di informazione sul presente Accordo attraverso i propri canali e con le forme di pubblicità e trasparenza idonee e consentite dalla legge.

La CAO e le Associazioni professionali si impegnano a rendere pubblico ed accessibile a tutti i potenziali beneficiari, anche tramite l'utilizzo di modalità di diffusione elettronica, l'elenco dei professionisti aderenti al presente Accordo.

Art. 8

(Responsabilità)

Il presente Accordo non impegna il Ministero nei confronti di terzi, ancorché rientranti nella categoria dei beneficiari, e nessuna responsabilità potrà gravare su di esso a nessun titolo considerato.

Il presente Accordo non preclude alle Parti in alcun modo la possibilità di concludere ulteriori Accordi, anche con organismi istituzionali, che favoriscano la realizzazione degli obiettivi concordati, in particolare tramite la concessione da parte del Ministero dell'Economia di eventuali specifiche agevolazioni fiscali, ovvero trattamenti differenziati e derogatori sui compensi derivanti dalle prestazioni ad onorario di riferimento.

In tal caso il Ministero, senza che ciò costituisca vincolo per il medesimo, al fine di promuovere la massima adesione possibile, si impegna a supportare le Associazioni fornendo il proprio sostegno per tutte le iniziative che, nel rispetto del suo ruolo istituzionale, insindacabilmente riterrà meritevoli di condivisione.

Art. 9

(Durata)

Il presente Accordo, per la fase sperimentale, ha durata biennale a decorrere dalla sua sottoscrizione; alla scadenza, se non disdettato, con il passaggio a regime, si rinnoverà automaticamente per una pari durata.

Art. 10
(Adesioni)

Sulla base degli indici stabiliti dal Ministero, al presente accordo potranno aderire, senza alcuna modifica e senza alcuna riserva, altre Associazioni del settore aventi la medesima qualificazione, rilevabile dagli atti costitutivi e dagli statuti, di quelle che ne sono Parti originarie.

Art. 11
(Oneri)

Dal presente Accordo non potranno derivare oneri finanziari a carico del Ministero.

Il presente Accordo viene redatto in un unico originale, che sarà conservato agli atti del Ministero; alle altre parti ne sarà consegnata copia resa in forma legale facente stato in luogo dell'originale ad ogni effetto di legge.

Letto, approvato e sottoscritto in Roma addi

**IL MINISTERO DEL LAVORO,
DELLA SALUTE E DELLE
POLITICHE SOCIALI**
(.....)

COMMISSIONE ALBO ODONTOIATRI
(Il Presidente)

**ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DENTISTI ITALIANI (ANDI)**

(Il Presidente)

**ASSOCIAZIONE ODONTOIATRI
ITALIANI (AIO)**

(Il Presidente)

**ASSOCIAZIONE DENTISTI ITALIANI
(ADI)**

(Il Presidente)

**ASSOCIAZIONE ODONTOIATRI
CATTOLICI ITALIANI (OCI)**

(Il Presidente)